



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/01/2006

=====

ADDI' 10/01/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGLIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Yario	"
BONELLI	Angelo	"	NIRRI	Luigi	"
BRACETTI	Rogino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Laura PANASCA

***** OMISSIS

ASSENTI: Mandarelli

DELIBERAZIONE N. 19

Oggetto:

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale. Decreto legislativo 22/1997, art. 28, comma 7.

AR 10 GEN. 2006 RF

Oggetto: Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale. Decreto legislativo 22/1997, art. 28, comma 7.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

Visti:

- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;
- la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- la legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 avente ad oggetto l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

Premesso che:

- l'art. 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 disciplina il sistema di autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti, nonché le modalità di svolgimento delle relative campagne di attività sul territorio nazionale;

R

18 19 GEN. 2005 R

- l'art. 4, comma 1, lett. i), della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 prevede fra le funzioni amministrative attribuite alla regione *"l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero, con esclusione di quelli preposti alla sola riduzione volumetrica, nonché alla frantumazione degli inerti, secondo le modalità di cui all'art. 15"*;

- l'art. 14 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 dispone che la Regione o le province competenti all'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, *indichino, "con apposite deliberazioni, i criteri tecnici che devono essere tenuti presenti in sede di valutazione e di approvazione dei progetti stessi"*;

- l'art. 15 della suddetta legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 disciplina l'autorizzazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche;

Considerato che, al fine di assicurare efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa - e quindi in armonia con i principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nella legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 - si ritiene necessario definire procedure univoche sul territorio regionale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

Atteso che si è ritenuto opportuno sottoporre alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Rifiuti - organismo di assistenza e consulenza tecnica di cui all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 - lo schema di provvedimento con il quale si intendono definire le procedure ed i criteri sopra indicati;

Preso atto che il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente ha espresso le proprie valutazioni al riguardo nella seduta del 22 settembre 2005;


Considerato che, pertanto, occorre :

- definire le procedure per il rilascio dell'autorizzazione - ex articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

18 10 GEN. 2006 V-

all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto;

- definire i criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni;

 **Visto** l'allegato "A" concernente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione - ex articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto;

Visto l'allegato "B" concernente i criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni;

Ritenuto di dover:

- approvare l'allegato "A" concernente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione - ex articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto;

- approvare l'allegato "B" concernente i criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni;

all'unanimità


DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa;

P

19 10 GEN. 2006 *lf*

1) di approvare l'allegato "A", che fa parte integrante della presente deliberazione, concernente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione - ex articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto;

 2) di approvare l'allegato "B", che fa parte integrante della presente deliberazione, concernente i criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL VICE SEGRETARIO: F.to Laura FANASCA

lf

ALLEGATO "A"

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione - ex articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto, sono le seguenti:

1) entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, viene convocata una Conferenza di Servizi presieduta dal Dirigente dell'Area Rifiuti o in sua vece da un funzionario delegato ed alla stessa sono invitati a partecipare i soggetti più direttamente coinvolti con le problematiche ambientali legate all'attività dell'impianto mobile e cioè:

- il Dirigente dell'Area Conservazione qualità dell'Ambiente - Osservatorio ambientale;
- i membri della Sezione Rifiuti del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, di cui alla legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata;
- un rappresentante di ciascuna Provincia del Lazio;
- un rappresentante dell'A.R.P.A. Lazio.

Il parere del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Rifiuti, verrà reso contestualmente in sede di Conferenza di Servizi, salvo la possibilità, da parte del Comitato, di trasmetterlo preliminarmente.

Alla Conferenza di Servizi è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

La convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. P. 4.

Nella prima riunione della Conferenza di Servizi i partecipanti determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della Conferenza non possono, in ogni caso, superare i 90 giorni. Al termine dei lavori la Conferenza trasmette le proprie valutazioni all'Area Rifiuti.

La suddetta Struttura regionale, sulla base delle risultanze della stessa, autorizza in via definitiva l'impianto mobile, motivando nel caso di espressione di eventuali pareri discordanti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente in servizio presso l'Area Rifiuti;

2) alla domanda di autorizzazione, in bollo, deve essere allegata la seguente documentazione (di cui un originale e n. 8 copie):

una relazione tecnica, datata e firmata da professionisti abilitati nelle specifiche materie, che deve contenere, in rapporto alla tipologia dell'impianto, almeno i seguenti dati:

- identificativo dell'impianto (marca o costruttore, modello, numero di serie o matricola);
- considerazioni generali in base alle quali viene chiesta l'autorizzazione per l'impianto mobile di smaltimento o di recupero oggetto della domanda stessa;
- tipologia, classificazione e codifica dei rifiuti che possono essere trattati nell'impianto mobile;
- diagramma a blocchi e schema di flusso dell'impianto;
- caratteristiche costruttive e di funzionamento;
- potenzialità nominale ed effettiva (in caso di funzionamento a cicli durata degli stessi);
- modalità di svolgimento dell'attività (ad esempio sistema di alimentazione dei rifiuti);
- parametri significativi di funzionamento con particolare riferimento a quelli connessi a prescrizioni normative;
- risultati previsti con particolare riferimento a quelli connessi ad obblighi di legge;
- sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi, dei solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto;
- sistemi di regolazione e controllo;
- disegni e fotografie dell'impianto;
- impianti ausiliari in dotazione;
- eventuali opere e servizi che è necessario predisporre per l'installazione e/o per l'esercizio dell'impianto;
- certificazioni, o dichiarazioni sostitutive, sulla rispondenza dell'impianto alle normative e/o standards di sicurezza;
- livelli di emissione del rumore generato dall'impianto nelle condizioni di esercizio riferite alla massima potenzialità, misurati in prossimità dell'impianto (legge 447/95, art. 2, comma 1, lett.e);

- una relazione tecnica di sintesi nella quale il responsabile dell'esercizio della macchina dichiara il rispetto delle norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459;

- certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., recante la "dicitura antimafia" (art. 9 D.P.R. 252/1998), da cui risultino, fra l'altro, le generalità dei legali rappresentanti, i poteri, il capitale, l'oggetto sociale e che la società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, e che a tali procedure non sia stata sottoposta nel precedente quinquennio;

- dichiarazioni sostitutive di certificazione (ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativi alle persone che rappresentano l'impresa, attestanti: *di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o in alternativa certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica competenti.*

3) le autorizzazioni nonché gli eventuali dinieghi, sono inviate alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dell'Ambiente.

ALLEGATO "B"

NEL TERRITORIO REGIONALE

P.S.

I criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni, sono i seguenti:

1) per quanto attiene allo svolgimento delle singole campagne di attività, in siti ubicati nel territorio del Lazio, la Regione riceve, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del decreto legislativo n. 22/1997, la relativa comunicazione, almeno 60 giorni prima dell'istallazione dell'impianto, contenente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività comprensiva dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile e dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché la seguente ulteriore documentazione:

a) in caso di impianti autorizzati dalla Regione Lazio:

- la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività per la quale viene presentata la comunicazione stessa;
- la data di inizio e la durata della campagna di attività che non può comunque superare 6 mesi;
- le scadenze temporali che caratterizzano la campagna di attività;
- i dati specifici inerenti l'attività (tipologia, classificazione e codifica dei rifiuti; criteri di verifica della compatibilità tra rifiuti ed impianto; quantità dei rifiuti oggetto dell'attività; rifiuti o materie recuperate risultanti dall'attività e loro destinazione);
- le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche ed alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività stessa);
- valutazione effettuata da un tecnico competente del livello di inmissione del rumore generato dall'impianto nelle condizioni di carico massimo sui possibili recettori situati nell'area di esercizio, con l'indicazione delle eventuali misure di contenimento;
- indicazione delle componenti ambientali interessate all'esercizio dell'impianto e delle relative misure di contenimento dei relativi impatti;
- impegno al ripristino *ante operam* del sito al termine della campagna di attività;

R

- l'espressione favorevole della Struttura regionale V.I.A. nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dichiarazione attestante che "la campagna di attività di cui alla comunicazione non è soggetta, secondo la normativa vigente, alle procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale" ;

- la dichiarazione che il responsabile tecnico ha i requisiti previsti dall'allegato "A" alla Deliberazione del Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti 01.02.2000 (iscrizione alla categoria 7 - impianti mobili);

- l'organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto, compreso il direttore tecnico responsabile, con le rispettive qualifiche professionali.

Nella comunicazione devono essere descritte anche le precauzioni da prendere, nello svolgimento della campagna di attività, in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

b) in caso di impianti autorizzati da un'altra Regione la comunicazione deve contenere innanzitutto i dati di cui al precedente punto 1). Il contenuto della stessa deve però permettere anche di verificare la coerenza tra l'attività che si prevede di svolgere nella singola campagna e l'autorizzazione, per quanto attiene ai presupposti, alle condizioni ed ai limiti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non siano desumibili dal contenuto dell'autorizzazione, rilasciata ex articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997 dalla Regione competente e che deve essere prodotta con la comunicazione, la stessa dovrà contenere le informazioni di cui al punto 2) dell'allegato "A" della presente deliberazione;

In caso di richiesta di integrazioni connesse a quanto specificato nel punto b) che precede, in quanto elementi essenziali ai fini della verifica della compatibilità con la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, il termine di sessanta giorni per l'inizio della campagna di attività decorre dall'acquisizione degli elementi richiesti; le suddette integrazioni dovranno essere richieste dalla regione non più di una sola volta.

2) all'atto del ricevimento di tutti gli elementi necessari per poter valutare le modalità di svolgimento della campagna di attività dell'impianto mobile, la Regione invia la comunicazione completa di tutti gli elementi suddetti alla Provincia, al Comune interessato, all'A.S.L. e all'A.R.P.A. Lazio territorialmente competenti affinché i soggetti citati forniscano, entro 30 giorni, eventuali motivati elementi per l'adozione di eventuali prescrizioni integrative o di un provvedimento di divieto dello svolgimento dell'attività,

qualora tale svolgimento nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

La Regione adotta le eventuali prescrizioni integrative oppure vieta l'attività con provvedimento motivato.

Nel caso in cui non emergano fattori ostativi allo svolgimento della campagna di attività, anche da parte degli Enti suddetti, verrà inviata comunicazione in tal senso al soggetto titolare dell'autorizzazione;

Nelle ipotesi in cui ogni singola campagna di attività di un impianto mobile richieda, per il tipo di rifiuti oggetto dell'attività stessa, la prestazione di garanzie finanziarie le stesse dovranno essere prestate secondo i criteri definiti al riguardo dalla Regione Lazio con la deliberazione n. 4100 del 21 luglio 1999. Le garanzie devono essere prestate ed accettate prima dell'avvio di ogni singola campagna di attività.

K